



RESPONSABILITA' IN MATERIA DI FIRMA DI COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO: UILPA AVEVA RAGIONE! GRAZIE AL NOSTRO INTERVENTO L'AGENZIA FORNISCE INDICAZIONI PER L'UNIFORMITA' ORGANIZZATIVA SUL TERRITORIO NAZIONALE.

Nell'ambito della consueta azione tutoria portata avanti dalla UILPA a favore delle colleghe e dei colleghi, eravamo intervenuti a livello territoriale in quelle regioni (D.R. Campania, DR Lazio e DR Molise – quest'ultima, successivamente, aveva già rivisto l'organizzazione) che ritenevamo avessero adottato disposizioni di servizio non corrette in materia di individuazione del responsabile di firma della Comunicazione di Notizia di Reato (CdR) e che mettevano indebitamente a rischio di responsabilità penale e professionale colleghi che non avrebbero avuto tale obbligo "salvaguardano" a chi sicuramente tale obbligo è riferibile.

Non avendo avuto riscontro positivo avevamo coinvolto il vertice dell'Agencia con specificata e qualificata segnalazione affinché venisse ripristinata la legalità organizzativa in materia di corretta individuazione del Responsabile della CNR.

A distanza, di circa un anno, la D.C. Risorse Umane, con informativa a UILPA e p.c. alle altre OO.SS., dello scorso 2 dicembre, ci ha comunicato che la competente Divisione Contribuenti, in coordinamento con la D.C. Audit e la D.C. Affari legali, ha provveduto ad emanare specifica direttiva.

In particolare, in sede di aggiornamento, avvenuto il 18 novembre 2024 –prot.n.417674, della precedente Direttiva n. 26/2023 "Controllo - Applicazioni informatiche-Nuova applicazione D.E.A", è stato inserito un **nuovo paragrafo 5.1** in cui si forniscono indicazioni uniformi in materia di "Sottoscrizione notizia di reato" e a cui facciamo riferimento per maggiore puntualità (l'informativa della D.C. RU traccia una sintesi parziale dei rilevanti temi).

La direttiva, di fatto, smentisce l'operato delle citate Direzioni Regionali e accoglie, sostanzialmente, le tesi UILPA!

Infatti, la Divisione Contribuenti si basa sulla medesima tesi, normativa, prassi e giurisprudenza evidenziata da UILPA. In particolare, è evidenziato come **nei casi dei poteri istruttori di controllo svolti "in ufficio"** (non, quindi, nei casi di verifica esterna), **si rileva che:**

- **"Con riferimento ai controlli interni, sebbene la "conoscenza" della notizia di reato perseguibile d'ufficio è "materialmente" riscontrata dal funzionario incaricato dell'istruttoria interna, il titolare del potere di firma o il delegato alla firma... resta obbligato alla denuncia" (cfr. pag.14 e 16 della direttiva).**
- **Chiarisce, quindi, che "l'obbligo di denuncia e, di conseguenza, le responsabilità penali connesse alla sua eventuale omissione incombono sui funzionari delegati alla firma degli atti impositivi" non quindi sul "funzionario istruttore".**
- Diversamente da quanto avveniva nelle strutture in cui come UILPA avevamo contestato, con evidenza di ragione, le illegittime disposizioni, **non è prospettabile nessuna esclusione dalla responsabilità di chi ha il potere di firma o del delegato (Direttore provinciale, responsabile dell'ufficio, ecc.); così come, quindi, nessun indebito spostamento di tale responsabilità sul funzionario "istruttore" è configurabile tanto meno in via "esclusiva".**
- **Al più, il "funzionario istruttore" sul principio secondo cui "Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto" (art. 331, c.3 c.p.p.) ha l'obbligo di firmare la CdR unitamente al titolare del potere di firma o del suo delegato.**

- **La direttiva, infine, rileva che: "il funzionario "istruttore" potrà, [ndr: non, quindi, dovrà] essere citato in calce alla denuncia come referente della pratica – informato sui fatti, in modo da agevolare l'Autorità giudiziaria nella ricerca e nell'acquisizione di elementi di prova".** Su questo aspetto, ci permettiamo di esprimere perplessità sebbene comprendiamo lo "stratagemma organizzativo" per evitare che le numerosissime denunce (tutte facente capo al titolare di firma) determinino la frequente chiamata alla testimonianza da parte dell'Autorità giudiziaria sempre dello stesso soggetto; appunto, il titolare di firma.

Rivendichiamo, come UILPA, che sia emerso con chiarezza e uniformità in capo a chi ricade l'obbligo della denuncia penale; auspicando, così, che non si ripetano i troppi casi in cui, come recentemente nel Lazio, funzionari istruttori "costretti" ad assumere quest'obbligo in via esclusiva hanno poi ingiustamente subito gravi e personali ripercussioni giurisdizionali per alcune rivalse del "contribuente" per aspetti che attenevano responsabilità altrui e che solo dopo anni sono state correttamente accertate e definite (con il supporto di UILPA). Tutto perché illegittimamente coinvolto il funzionario istruttore anziché il titolare di firma dell'atto.

Invitiamo, quindi, tutte le colleghe e i colleghi interessati a prendere conoscenza e corretta applicazione del citato paragrafo 5.1 della direttiva n.26/2023 - per come aggiornata il 18 novembre u.s. (qui non pubblicabile in quanto "atto ad uso interno") - e della prassi e giurisprudenza richiamata. Direttiva rinvenibile su [intranet Agenzia Entrate a: laMiAgenzia>menu>accertamento e compliance>accertamento imposta non dichiarata.](#)

Roma, 14 dicembre 2024

*Il Coordinatore Generale UILPA Agenzia Entrate
Renato Cavallaro*